

Decreto esecutivo
concernente la vendita di funghi selvatici freschi
 (del 21 settembre 1976)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- l'ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari del 26 maggio 1936, segnatamente gli articoli 203, 204, 206 e 207;
- la legge cantonale per l'esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943, segnatamente l'art. 30;
- per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità;¹

decreta:

Scopo

Art. 1 Il presente decreto disciplina la vendita dei funghi selvatici freschi e tutte le operazioni ad essa inerenti, quali l'offerta in vendita, la detenzione per la vendita, il trasporto ed il deposito.

Dipartimento competente

Art. 2² Il Dipartimento della sanità e della socialità (detto in seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione del presente decreto.

Principio e limitazioni

Art. 3 La vendita di funghi selvatici freschi commestibili sul territorio del Cantone è permessa unicamente per alcune specie comuni e limitatamente a determinati punti vendita o modalità di commercio.

Punti di vendita

Art. 4 ¹La vendita dei funghi è permessa, previa ispezione da parte degli organi di vigilanza di cui all'art. 6, esclusivamente nei seguenti posti:

a) sui mercati per le specie seguenti:

Nr. "Moser II/2"		Nome volgare
29	Xerocomus badius (fr.) Kühn. ex Gilb.	Boleto baio
55	Boletus aereus Bull. ex. Fr.	Porcino nero, bronzeo
56	Boletus pinicola Vitt.	Porcino, Pinac
57	Boletus edulis Bull. ex. Fr.	Porcino, Cupin
58	Boletus aestivalis Paulet ex Fr.	Fiuron
62	Leccinum aurantiacum (Bull. ex Fr.) S.F. Gray	Porcinello rosso
66	Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S.F. Gray	Boleto scabro
101	Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer	Agarico ostreato, Gelone
252	Laccaria Laccata (Scop. ex Fr.) Bk & Br.	Agarico laccato
451	Calocybe gambosa (Fr.) Donk	Fungo di S. Giorgio
645	Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr.	Gambasecca
822	Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke	Agarico violetto
1010	Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Per. ex Schw.	Ovulo buono, Coc
1095	Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.	Mazza di tamburo
1144	Agaricus campester (L.) Fr.	Prataiolo

¹ Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

² Art. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.

1807	Rozites caperata (Pers. ex Fr.) Karst.	Foliota grinzosa
1922	Phlegmacium praestans (Cord.) Gill.	Cortinario prestante
2386	Russula cyanoxantha Schff. ex Fr.	Colombina iridescente
2490	Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) S.F. Gray	Agarico delizioso
Nr. Vademecum A. Rickens		
1387	Cantharellus cibarius Pers.	Gallinaccio
1392	Cantharellus tubaeformis	Cantarello a tromba
1393	Cantharellus lutescens	Cantarello giallo
1460	Polyporus ovinus	Poliporo ovino
1594	Hydnum repandum L.	Steccherino dorato
1661	Craterellus cornucopioides L.	Trombetta dei morti
1845	Morchella esculenta L. Pers.	Spugnola gialla
1848	Morchella conica Pers.	Spugnola deliziosa
1850	Morchella elata Fr.	Spugnola slanciata
Nr. Peter		
328	Calvatia caelata	Vescia

Negozi speciali

- b) in negozi speciali, limitatamente alle specie seguenti:
- porcini (*Boletus edulis*, *B. edulis pinicola*, *B. aestivalis*, *B. aereus*);
 - gallinacci (*Cantharellus cibarius*, *C. lutescens*).

Designazione

²I punti di vendita sono designati dal Dipartimento come segue:

- a) su indicazione dei Municipi, per i mercati;
- b) su domanda di permesso di vendita dei funghi, per i negozi speciali.

Limitazione degli spacci

³Il Dipartimento è competente a limitare il numero degli spacci di funghi, per permettere un controllo adeguato.

Commercio ambulante

Divieto ed eccezione

Art. 5 ¹È permesso il commercio ambulante dei funghi, previa ispezione da parte degli organi di vigilanza di cui all'art. 6, unicamente sotto forma di offerta in vendita e di vendita ai negozi speciali ed agli esercizi pubblici, alle seguenti condizioni:

- a) i funghi devono essere unicamente delle specie *Boletus* e *Cantharellus* menzionate all'art. 4 cpv. 1 lett. b);
- b) il venditore deve produrre l'attestazione di controllo, da conservare dal compratore per la durata di un anno.

²Sono vietate tutte le altre forme di commercio ambulante ed in particolar modo quella che consiste nel portarli di casa in casa offrendoli in vendita.

Organi di vigilanza

Laboratorio cantonale

Art. 6 ¹Il Laboratorio cantonale provvede al controllo della vendita dei funghi, valendosi degli ispettori delle derrate alimentari e della collaborazione dei Municipi, quale autorità sanitaria locale.³

Controllori dei funghi

²I Municipi possono affidare il controllo dei funghi venduti sui mercati, nei negozi speciali e nella forma di commercio ambulante di cui all'art. 5, cpv. 2, a periti locali di controllo dei funghi (controllori dei funghi), i quali devono avere la formazione prevista dall'art. 206 dell'ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari.

A richiesta, i controllori dei funghi coadiuvano gli ispettori delle derrate alimentari nelle loro verifiche del commercio dei funghi.

Elenco dei controllori

³ Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.

³L'elenco dei controllori dei funghi è pubblicato annualmente sul foglio ufficiale.

Consorzi di Comuni

⁴I Comuni possono consorziarsi per la creazione di centri di controllo dei funghi.

Raccoglitori privati

Art. 7 ¹I Municipi possono incaricare i controllori dei funghi di tenersi a disposizione dei raccoglitori privati, i quali desiderano far verificare la commestibilità dei funghi non destinati alla vendita, ma da utilizzare nella propria economia domestica.

²I controlli dei funghi per i raccoglitori privati sono effettuati anche presso il Laboratorio cantonale.

Funghi non conformi Sequestro, distruzione

Art. 8 Gli organi di vigilanza:

- a) sequestrano e distruggono i funghi velenosi o comunque nocivi alla salute; i funghi guasti, appassiti, ammuffiti, rosicchiati dagli insetti o dalle lumache; i funghi tagliati in modo che non se ne possa riconoscere la specie;
- b) sequestrano i funghi offerti in vendita abusivamente.

Emolumenti d'ispezione

Art. 9 Per i controlli di cui agli articoli 4, 5 e 6 i Municipi possono prelevare un emolumento di cancelleria per il rilascio delle attestazioni di controllo e per coprire le spese vive.

Penalità

Art. 10 Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dell'art. 487 dell'ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari.

Abrogazione

Art. 11 È abrogato il decreto esecutivo concernente la vendita dei funghi dell'11 maggio 1914.

Entrata in vigore

Art. 12 Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale,⁴ entra in vigore⁵ con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU **1976**, 341.

⁴ Approvazione federale: 26 novembre 1976 - BU 1976, 344.

⁵ Entrata in vigore: 14 dicembre 1976 - BU 1976, 341.